REGOLAMENTO (CE) N. 883/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 810/2008 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT [1], in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione [2] attribuisce 5 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95 a titolo di tagli di carne bovina di alta qualità conformi a una precisa definizione.

(2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel corso del processo di adesione all'Unione europea [3] (di seguito «l'accordo»), approvato con decisione 2009/718/CE del Consiglio [4], ha aggiunto al contingente aperto dall'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 810/2008 un quantitativo supplementare di 5 000 tonnellate e vi ha inserito i codici NC 0202 30 90 e 0206 29 91. L'accordo entra in vigore il 1º ottobre 2009.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 810/2008.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 810/2008, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«10 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, conformi alla seguente definizione:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

---

[1] GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.
[2] GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.
[3] Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] Cfr. pag. 104 della presente Gazzetta ufficiale.